



AVVERTENZE

Secondo la legge in vigore, per i titolari e i loro collaboratori familiari iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, il contributo dovuto è:

- calcolato sulla **totalità dei redditi d'impresa** denunciati ai fini IRPEF;
- rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello **stesso anno** al quale il contributo si riferisce (quindi ai redditi 2012 da denunciare al Fisco nel 2013).

I contributi per la pensione sono comunque dovuti sulla base di un **minimale di reddito**, fissato per l'anno 2012 in **€ 14.930,00**, da versare alle scadenze e per gli importi indicati negli allegati prospetti, tramite i modelli F24.

Chi ha indicato un reddito **superiore a € 14.930,00** deve versare, alle scadenze fissate per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, una **ulteriore contribuzione** per la pensione. Tale contribuzione, da versare in due rate di uguale importo, è **dovuta sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2012** (per la parte attribuita ai fini IRPEF ad ogni componente il nucleo aziendale) **per la quota eccedente il minimale di € 14.930,00**.

Aliquote da applicare sui redditi:

ARTIGIANI	COMMERCANTI	REDDITO
21,30%	21,39%	del reddito superiore a €14.930,00 e fino a € 44.204,00
22,30%	22,39%	del reddito superiore a € 44.204,00 fino al massimale (il massimale è pari a 73.673,00 per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; a € 96.149,00 per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva)

Insieme alla prima rata dovrà essere versata anche l'eventuale maggior somma risultante a debito per l'anno 2011, al medesimo titolo, sulla base della denuncia dei redditi dell'anno 2011.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- la base imponibile per la contribuzione, fermo restando il minimale contributivo, è data dai redditi d'impresa prodotti nel corso dell'anno di riferimento;
- per i soci di S.r.l. iscritti alla Gestione commercianti o artigiani, la base imponibile è inoltre costituita dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in relazione alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi;
- gli esercenti l'attività di affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito. Sono quindi tenuti solo al versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorato dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità che è pari a € 7,49 (€ 0,62 mensili);
- per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare, i contributi vanno calcolati solo per i mesi di effettiva attività;
- i collaboratori di età inferiore ai 21 anni pagano un'aliquota ridotta di tre punti, fino al mese di compimento dell'età;
- per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 il massimale imponibile entro il quale sono dovuti i contributi è pari a € 84.049,00 per il 2005; € 85.478,00 per il 2006; € 87.187,00 per il 2007; € 88.669,00 per il 2008; € 91.507,00 per il 2009; € 92.147,00 per il 2010; € 93.622,00 per il 2011; € 96.149,00 per il 2012. Tale massimale non è frazionabile in base ai mesi di effettiva attività;
- il contributo previdenziale dovuto dagli artigiani e commercianti già pensionati presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, può essere, a richiesta, applicato nella misura del 50%. Resta dovuta per intero la contribuzione della tutela per la maternità. Il relativo supplemento di pensione è anch'esso ridotto della metà (art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Alla contribuzione IVS è sommata la contribuzione dovuta per le prestazioni di **maternità** che è pari a **€ 0,62 mensili**.

Sul sito www.inps.it sono consultabili le aliquote contributive riferite ad **annualità pregresse** (fino al 2011) eventualmente dovute sui redditi eccedenti il minimale del titolare o dei collaboratori familiari.

Nel primo prospetto del frontespizio sono indicate, se dovute, le **quote associative** dei titolari d'impresa aderenti alle Associazioni di categoria che hanno rilasciato all'Istituto apposita delega alla riscossione.

Per l'utilizzo del modello F24 on line si consiglia di consultare la guida operativa pubblicata sul sito dell'**Agenzia delle Entrate**, all'indirizzo www.agenziaentrate.it.